



*Procura Generale della Repubblica*  
presso la  
*Corte d'appello di Genova*

M. 181/2018 Prot.

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine Avvocati del Distretto

Ai Sigg. Presidenti delle Camere Penali del Distretto

**Criteri orientativi del Procuratore Generale in materia di concordato con eventuale rinuncia ai motivi di appello.**

Gentili Presidenti,

ritrasmetto in allegato, con richiesta di voler ulteriormente diffondere tra i vostri iscritti, i criteri orientativi per il concordato in appello, previsti dal riformato art. 599 bis 4° c. cpp., che allego. Vi chiedo anche di raccomandare loro di anticipare il piu' possibile i contatti col sostituto di udienza (tramite l'indirizzo mail [nome.cognome@giustizia.it](mailto:nome.cognome@giustizia.it)), al fine di arrivare ad una eventuale intesa prima dell'udienza. Questo, per ovvie ragioni di efficienza del giudizio in appello.

Al fine di consentire al difensore di individuare il magistrato di udienza, il mio ufficio vi invierà i calendari mensili delle udienze; nel caso in cui l'udienza non sia ancora fissata, i legali - indicando il numero della decisione o del fascicolo ed il cognome e nome dell'imputato - potranno chiedere al dr. Riccardo Bianconi per mail ([riccardo.bianconi@giustizia.it](mailto:riccardo.bianconi@giustizia.it)) quale magistrato abbia vistato la sentenza di primo grado.

Vi ringrazio per la gentile collaborazione.

IL PROCURATORE GENERALE  
- Valeria Fazio -

Genova, 16.1.2018



*Procura Generale della Repubblica*  
*presso la*  
*Corte d'appello di Genova*

**Criteri orientativi del Procuratore Generale in materia di concordato con eventuale rinuncia ai motivi di appello.**

Il PG, visto l'art. 599 bis 4° c. cpp;

all'esito del confronto e degli approfondimenti intervenuti con i Procuratori della Repubblica del Distretto nella riunione del 6.7.2017 ed i Sostituti dell'ufficio negli incontri del 18 e 27.7.2017;

dopo aver altresì acquisito le valutazioni, dal punto di vista organizzativo, dei tre presidenti delle Sezioni penali della Corte di Appello e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e della Camera Penale;

rilevato che la nuova norma introdotta dalla Legge 103/2017 affida al Procuratore Generale l'indicazione di *criteri idonei ad orientare la valutazione dei sostituti in udienza*, ai fini dell'applicazione del concordato con eventuale rinuncia ai motivi di appello;

premessi che:

- I criteri di seguito indicati sono necessariamente generali e diretti ad orientare le valutazioni autonome del magistrato, sulla base di indicazioni rispettose dei valori espressi dall'ordinamento e coerenti col ruolo proprio dell'ufficio, diretto ad obiettivi di razionalità e tendenziale omogeneità della giurisdizione penale nel Distretto;
- nei casi di maggiore importanza (per la gravità dei reati di cui si tratta, per la valenza e/o novità dei problemi giuridici sottesi, per il rilievo che il procedimento ha assunto) il magistrato 'competente', secondo i criteri sotto indicati, prima di concludere l'accordo processuale interpellerà il Procuratore Generale, nonché il Sostituto della Procura della Repubblica che ha seguito il procedimento in primo grado o il Procuratore della Repubblica, al fine di acquisirne valutazioni utili: ciò al fine di evitare il rischio che il c.d. patteggiamento in appello appaia come una 'svendita' del procedimento, motivata soltanto da esigenze deflattive, nonché per conoscere eventuali condotte dell'imputato, successive al primo grado, che siano rilevanti.
- È indispensabile che un solo magistrato dell'ufficio tratti con il difensore l'eventuale concordato, al fine di evitare che possano essere interpellati più sostituti, alla ricerca di

quello maggiormente ‘disponibile’; a tal fine vengono indicati i seguenti criteri di ‘competenza’: a) quando l’udienza è già fissata: la trattativa spetta al magistrato di udienza; b) se l’udienza non è ancora fissata, ma per ragioni di specializzazione è già stato indicato dal Procuratore Generale il Sostituto incaricato per la trattazione, sarà quest’ultimo competente a discutere l’eventuale concordato; c) in tutti gli altri casi, spetterà al Sostituto che ha vistato la sentenza;

indica i seguenti criteri procedurali:

- Nel caso di procedimenti con più imputati, è possibile che il concordato riguardi solo una parte di costoro; in tal caso, al fine di evitare necessità di stralci o casi di incompatibilità per i Giudici, il concordato ordinariamente verrà formalizzato in udienza, provvedendo però ad informare con un congruo preavviso il Consigliere relatore delle condizioni dell’intesa;
- Il concordato deve avere ad oggetto tutte le imputazioni per cui uno stesso imputato è stato condannato in primo grado;
- Il concordato potrà essere definito, eventualmente su iniziativa del sostituto ‘competente’, anche prima della citazione a giudizio dell’imputato, al fine di ridurre il carico di lavoro delle cancellerie;
- Appare razionale, anche per garantire un ordinato svolgimento delle udienze e per poter preavvisare tempestivamente il Consigliere relatore, definire i concordati prima dell’udienza, nell’intervallo di tempo in cui i magistrati di questo ufficio hanno a disposizione i fascicoli (cioè tra i 30 ed i 15 gg. prima dell’udienza): previa intesa con i rappresentanti del Foro locale, è stato quindi raccomandato ai difensori di contattare il Sostituto dell’udienza nell’intervallo di tempo sopra indicato e di pervenire ad una intesa scritta, che verrà inserita nel fascicolo, con adeguata evidenziazione;

Quanto ai criteri orientativi nel merito, si sottolineano le seguenti considerazioni, emerse dalle discussioni intervenute nelle riunioni indette sul tema, che dovranno essere rispettate:

- Il Sostituto valuterà preliminarmente la ammissibilità dell’impugnazione, sotto tutti i profili di cui all’art. 591 cpp, accedendo all’esame delle proposte di concordato della difesa solo nel caso in cui l’impugnazione risulti ammissibile;
- Il magistrato esaminerà i motivi di appello, al fine di valutare la loro eventuale fondatezza, elemento di cui terrà conto nel determinare, in contraddittorio col difensore, le congrue condizioni del concordato;
- Il concordato può intervenire nei casi di irrogazione in primo grado di una pena disomogenea rispetto alla media del Distretto, in modo coerente con il ruolo di tendenziale razionalizzazione che il nostro ufficio deve perseguire, o per equilibrare pene irrogate a seguito di giudizio abbreviato che non paiono, nella sostanza, coerenti rispetto alla prevista diminuzione di pena;
- Sempre agli stessi fini, nei casi in cui la sanzione irrogata dal Giudice del Tribunale appaia invece anormalmente bassa, e quindi incoerente rispetto alla giurisprudenza del Distretto, è importante che i Sostituti, al momento dell’apposizione del visto sugli atti di impugnazione, consultando la sentenza in precedenza vistata (e che hanno a disposizione su supporto informatico), valutino con attenzione l’opportunità di presentare appello incidentale sulla

pena, in modo da assicurare a tutti gli imputati, anche in fase di 'patteggiamento in appello', un trattamento il più possibile omogeneo;

- Nel caso di procedimento relativo ai reati di cui all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il magistrato dovrà evitare che l'accesso o le condizioni del concordato violino il dovere dell'ordinamento di prevedere, per i reati commessi in violazione del divieto di atti di tortura e di trattamenti disumani o degradanti, una sanzione adeguata;
- Ai fini della valutazione della possibilità di addivenire ad un concordato ed al fine di determinarne le condizioni, il magistrato terrà conto della condotta dell'imputato successiva alla decisione di primo grado, ed in particolare delle eventuali restituzioni, dei risarcimenti anche parziali, nonché di tutte le condotte volontarie dell'imputato che siano idonee a diminuire il disagio ed il danno patito dalla persona offesa, ed a limitarne la pericolosità, con riferimento agli interessi, protetti dall'ordinamento, delle vittime e della collettività.

Genova, 27.9.2017

IL PROCURATORE GENERALE  
- Valeria Fazio -

